

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0016096

078/032101 01 4109 037

Roma, 15 novembre 2010

OGGETTO: Assoggettabilità di manifestazioni e luoghi all'aperto, aperti al pubblico, ai controlli delle Commissioni sui locali di pubblico spettacolo. Quesito n. 743 - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire le competenze delle Commissioni sui Locali di Pubblico Spettacolo nel caso di manifestazioni all'aperto prive di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Al riguardo, tenuto conto del parere espresso in più occasioni dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in merito alla qualificazione di attività di pubblico spettacolo e trattenimento, si ritiene che le Commissioni siano competenti in tutti i casi in cui le manifestazioni previste possano essere qualificate come attività di pubblico spettacolo o trattenimento, anche se svolte in luoghi all'aperto privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Non rientrano in tale fattispecie, a parere dello scrivente, le feste di paese che prevedano la sola installazione di bancarelle per l'esposizione e la vendita di prodotti.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Sempre più sovente vengono effettuate manifestazioni per le quali non è chiaro se esse vadano considerate come manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o meno.

La difficoltà è insita nel fatto che tali manifestazioni vengono effettuate in luoghi all'aperto aperti al pubblico (parchi o piazze) e sono prive di strutture per lo stazionamento del pubblico prevedendo, al più, delle pedane o piccoli palchi per l'artista.

Considerando che il TULPS non esclude dal campo di applicazione dello stesso i luoghi dove si tengono manifestazioni all'aperto, si chiede se vi sono, ed eventualmente quali, condizioni per cui tali manifestazioni non siano da considerare pubblico spettacolo e, quindi, non soggette al controllo delle Commissioni di Vigilanza.

A parere dello scrivente, sulla scorta di quanto precisato alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del DM 19/08/96 che recita "2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;", stante la definizione di luoghi all'aperto dato dallo stesso decreto "- luoghi all'aperto: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;", che corrisponde con la definizione di "luogo aperto al pubblico" di cui al c. 5) dell'art. 15 del dpr 577/82, come chiarito dal p. 1 della circolare 20/11/82 n. 52, si può ritenere che l'esclusione al campo di applicazione del decreto possa estendersi anche all'assoggettamento dei controlli della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Lo scrivente Comando ritiene che si potrebbe, anche al fine di evitare eccessi interpretativi sulla non assoggettabilità ai controlli, di applicare a tali manifestazioni la procedura semplificata prevista dagli artt. 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 4 del DPR 28/05/2001 n. 311, che prevede, per i locali con capienza inferiore a 200 persone, per l'aspetto antincendio, un parere di conformità sul quale si deve esprimere il Comando provinciale di competenza, mentre il sopralluogo viene sostituito da "... una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno", ciò anche in considerazione che tali avvenimenti molto difficilmente riescono a attrarre un pubblico numericamente superiore a 200 persone.

Si chiede altresì se le feste di paese, nelle quali non c'è un pubblico spettacolo, ma nelle quali vengono posizionate, in luoghi all'aperto aperti al pubblico (piazze, vie, ecc), delle bancarelle per la vendita di prodotti tipici o stands pubblicitari, siano da considerare avvenimenti di pubblico spettacolo.

A parere dello scrivente Comando anche tale casistica esula dal controllo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.